Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **927.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Al titolo della sezione II dopo la parola « fisica » è aggiunta una virgola e la parola « chimica ».

Dopo l'art. 27, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in chimica.

Corso di laurea in chimica

Art. 28. — Gli insegnamenti per conseguire la laurea in chimica sono impartiti, nei limiti delle norme vigenti che regolano l'ordinamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nei dipartimenti di matematica, fisica, chimica, biologia cellulare, scienze della Terra, scienze dell'educazione, meccanica.

Il corso di laurea in chimica si distingue nei due indirizzi: inorganico-chimico-fisico e organico-biologico.

Lo studente che intende conseguire la laurea in chimica deve appartenere ad uno dei seguenti dipartimenti:

dipartimento di chimica;
dipartimento di fisica;
dipartimento di biologia cellulare;
dipartimento di scienze della Terra.

L'esame di laurea consta:

a) della discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma;

b) di una prova pratica.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in chimica.

L'art. 43, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel dipartimento di matematica, è integrato dai seguenti insegnamenti:

istituzioni di matematiche (biennale);
esercitazioni di matematiche (biennale);
complementi di matematica (corso speciale per chimici).

L'art. 44, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel dipartimento di fisica, è integrato dai seguenti insegnamenti:

fisica sperimentale (biennale);
esercitazioni di fisica sperimentale.

L'art. 45, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel dipartimento di chimica, è integrato dai seguenti insegnamenti:

chimica generale ed inorganica (biennale);
chimica organica (biennale);
esercitazioni di preparazioni chimiche;
esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
esercitazioni di chimica fisica (biennale);
chimica fisica (biennale);
esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi;
chimica applicata (a scelta dello studente);
esercitazioni di chimica organica ed analisi organica;
chimica analitica;
chimica organica industriale;
chimica farmaceutica;
chimica bromatologica;
farmacologia;
chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
chimica agraria;
elettrochimica;
scienze dell'alimentazione;
storia della chimica;
spettroscopia molecolare;
spettroscopia delle radiofrequenze;
strutturistica chimica;
chimica quantistica;
misure elettriche (corso speciale per chimici);
chimica inorganica superiore;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica dei composti organo-metallici;
chimica delle sostanze naturali;
analisi chimica strumentale;
cinetica chimica.

L'art. 48, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel dipartimento di scienze della Terra, è integrato dal seguente insegnamento:

mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).

L'art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti che rientrano nel dipartimento di meccanica, è integrato dal seguente insegnamento:

esercitazioni di disegno di elementi di macchine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. 41.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea delle parrocchie di S. Nicola di Bari, in Otricoli, e di S. Giorgio, in Calvi dell'Umbria.

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Nicola di Bari, in frazione Poggio del comune di Otricoli (Terni), e di S. Giorgio, in frazione Poggiolo del comune di Calvi dell'Umbria (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **42.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Salvatore e di S. Giorgio, in Colorno.

N. 42. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, nella proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Salvatore, in frazione Sanguigna del comune di Colorno (Parma), e di S. Giorgio, in frazione Sacca dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **43.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Andrea apostolo, in Sorbolo.

N. 43. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Frassinara del comune di Sorbolo (Parma), e di S. Andrea apostolo, in frazione Enzano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **44.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Opera diocesana assistenza », in Roma.

N. 44. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Opera diocesana assistenza », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **45.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Ente per le opere di culto e di religione della diocesi di Lecce », in Lecce.

N. 45. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Ente per le opere di culto e di religione della diocesi di Lecce », in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 73

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 50 miliardi portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, anno 1975, per gli interventi previsti per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia, con il quale viene demandata al C.I.P.E. la ripartizione tra le regioni delle autorizzazioni di spesa, da iscriversi in aumento del fondo previsti dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, pari a 45 miliardi per l'anno 1974 per i premi di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1974, n. 118 citata; a lire 10 miliardi per l'anno 1974 per la concessione di concorso negli interessi su prestiti di esercizio; a lire 5 miliardi per la concessione di contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative di cui allo art. 3 della citata legge n. 118;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Viste le proposte formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ripartizione, per l'esercizio finanziario 1974, degli incrementi del fondo di cui allo art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, citata;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 4 aprile 1975;

Visto che il C.I.P.E., nella seduta del 18 aprile 1975, ha deliberato di ripartire la somma di lire 60 miliardi tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per i provvedimenti urgenti nel settore della zootecnia, per l'anno 1974;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1975, registro n. 27, foglio n. 185, con il quale è stata ripartita tra le regioni la somma di lire 10 miliardi, quale prima tranche della somma di lire 60 miliardi, portata in variazione di aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'anno finanziario 1975, per gli interventi previsti per l'esercizio finanziario 1974;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 186750, registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 99, con il quale è stata apportata

la variazione in aumento di lire 50 miliardi sul capitolo 7081/residui 1975 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, così come previsto dalla legge 18 aprile 1974, n. 118;

Considerato di dover procedere alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della residua somma di lire 50 miliardi sull'intera disponibilità prevista dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, per l'anno finanziario 1974;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 50 miliardi portato in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1975, per gli interventi previsti per l'anno 1974, è determinata come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire (in milioni)
Valle d'Aosta	150
Piemonte	3.410
Liguria	174
Lombardia	5.648
Provincia autonoma di Trento	230
Provincia autonoma di Bolzano	442
Veneto	3.044
Friuli-Venezia Giulia	734
Emilia-Romagna	3.708
Toscana	952
Marche	1.451
Umbria	618
Lazio	5.547
Abruzzo	2.931
Molise	1.197
Campania	5.391
Puglia	2.613
Basilicata	1.251
Calabria	1.941
Sicilia	4.236
Sardegna	4.332
Totale	50.000

Art. 2.

La spesa di lire 50 miliardi derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081/residui 1975 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1976
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 61

(2955)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 120 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, anno finanziario 1975.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1975, che prevede lo stanziamento di lire 211,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi iscritti al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere della predetta commissione del 28 luglio 1975;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 1° agosto 1975 ha deliberato di ripartire, per l'esercizio finanziario 1975, la somma di lire 232,1 miliardi tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo con priorità nei settori dei trasporti (in particolare trasporti su gomma), delle opere igienico-sanitarie e dell'agricoltura (zootecnia);

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, ai fini della ripartizione di cui trattasi, il criterio della popolazione, superficie, grado disoccupazione, tasso migratorio e reddito pro-capite ed ha determinato la seguente ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 232,1 miliardi: Trento lire 2.177 milioni, Bolzano lire 2.469 milioni, Valle d'Aosta lire 3.113 milioni, Piemonte lire 10.248 milioni, Lombardia lire 15.539 milioni, Veneto lire 9.761 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 4.556 milioni, Liguria lire 5.263 milioni, Emilia-Romagna lire 9.819 milioni, Toscana lire 8.661 milioni, Umbria lire 4.878 milioni, Marche lire 5.700 milioni, Lazio lire 10.656 milioni, Abruzzo lire 10.738 milioni, Molise lire 7.836 milioni, Campania lire 29.688 milioni, Puglia lire 22.644 milioni, Basilicata lire 10.355 milioni, Calabria lire 16.807 milioni, Sicilia lire 27.928 milioni, Sardegna lire 13.264 milioni;

Ritenuto che nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somma in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto che con il decreto del Ministro per il tesoro numero 189432, registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 97, è stata portata in aumento, nel cap. 7081 dello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno 1975 - esercizio finanziario 1975, la somma di lire 120 miliardi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Considerato che con decreto ministeriale 14 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975, registro n. 29, foglio n. 324, è stata ripartita, fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire 112,1 miliardi e che occorre procedere al conguaglio per la somma di lire 120 miliardi per l'avvenuta variazione in aumento;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 120 miliardi, portato in aumento nel cap. 7081 dello stato di previsione di questo Ministero, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1975, è determinato come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire (in milioni)
Trento	1.126
Bolzano	1.277
Valle d'Aosta	1.609
Piemonte	5.298
Lombardia	8.034
Veneto	5.047
Friuli-Venezia Giulia	2.356
Liguria	2.721
Emilia Romagna	5.077
Toscana	4.478
Umbria	2.522
Marche	2.947
Lazio	5.509
Abruzzo	5.552
Molise	4.051
Campania	15.349
Puglia	11.707
Basilicata	5.354
Calabria	8.689
Sicilia	14.439
Sardegna	6.858
Totale	120.000

Art. 2.

La spesa di lire 120 miliardi, derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081/residui 1975 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1976
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62

(2956)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società apuania marmi S.p.a., in Carrara, stabilimenti di Vagli e Acquabianca-Minucciano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la Società apuania marmi S.p.a., con sede in Carrara, stabilimenti di Vagli e Acquabianca-Minucciano (Lucca), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società apuania marmi S.p.a., con sede in Carrara, stabilimenti di Vagli e Acquabianca-Minucciano (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3034)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Simet - Società industriale metallurgica, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Simet - Società industriale metallurgica di Napoli, con sede in Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Simet - Società industriale metallurgica, con sede in Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3033)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Carrington Tesit, in Ceccano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Carrington Tesit, con sede in Ceccano (Frosinone), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Carrington Tesit, con sede in Ceccano (Frosinone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3037)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 29 dicembre 1970, relativo alla iscrizione di sessantaquattro varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1971, con il quale è stata iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di Loglio d'Italia « Tetrone »;

Vista la domanda con la quale la ditta D. J. Van Der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda), ha chiesto che, la conservazione in purezza della predetta varietà di Loglio d'Italia sia affidata alla ditta D. J. Van Der Have G.m.b.H. - 51 Aachen, Wilhelmstrasse, 27 (Repubblica federale tedesca);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato il citato decreto ministeriale 29 dicembre 1970;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di Loglio d'Italia « Tetrone », di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 1970, è la ditta D. J. Van Der Have G.m.b.H. - 51 Aachen, Wilhemstrasse, 27 (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(3047)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 3/1976. Tariffe telefoniche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 20 febbraio 1976;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A modifica del provvedimento n. 7/1975 del 27 marzo 1975 si dispone quanto segue:

CANONI DI ABBONAMENTO E CONTRIBUTI PER LA INSTALLAZIONE ED IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI

1) *Gruppi tariffari.*

Le reti urbane, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, sono suddivise nei seguenti due gruppi:

I gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

II gruppo: reti fino a 500 abbonati.

2) *Categorie di abbonamento.*

Gli abbonati di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria *A* - Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti.

Categoria *B* - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale.

Categoria *C* - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B*.

3) *Canoni di abbonamento degli apparecchi principali.*

I canoni trimestrali di abbonamento per gli apparecchi principali di tipo a muro sono stabiliti nella misura seguente:

Reti del I gruppo:

Categoria *A*	L. 1.500
Categoria *B* simplex	» 5.500
Categoria *B* duplex	» 3.000
Categoria *C*	» 14.500

Reti del II gruppo:

Categoria *A*	L. 1.500
Categoria *B* simplex	» 4.400
Categoria *C*	» 10.700

Per gli abbonamenti della categoria *C* in uso a:

a) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

b) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici,

il canone trimestrale è ridotto nella misura seguente:

Reti del I gruppo	L. 9.375
Reti del II gruppo	» 6.900

4) *Supplementi di canone per apparecchi principali.*

Gli abbonati delle reti aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 km di raggio medio (raggio del cerchio equivalente), in aggiunta alle tariffe ordinarie debbono corrispondere un canone di abbonamento supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

5) *Contributi per impianti o trasloco.*

I contributi per impianti o trasloco degli apparecchi principali entro il perimetro dell'abitato, in cui è ubicata la centrale alla quale deve essere collegato l'abbonato, sono stabiliti nella seguente misura:

	Nuovo impianto	Trasloco
Categoria *A* e *B*	L. 80.000	50.000
Categoria *C*	» 100.000	70.000

Per gli utenti della categoria *B* una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari a L. 50.000 è rateizzata in dodici trimestralità senza alcuna maggiorazione.

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i proprietari o affittuari che siano diretti coltivatori di fondi rustici e per i coltivatori diretti, a qualunque titolo, di fondi rustici, i contributi relativi alla categoria *C* di cui al primo comma del presente punto 5) sono ridotti alla metà.

Il contributo supplementare di impianto o trasloco dovuto, oltre a quello di cui sopra, dagli abbonati da collegare fuori del perimetro dell'abitato, in cui è ubicata la centrale di competenza, è stabilito nella misura pari al 20% del costo del tratto di linea utilizzata dall'utente fra detto perimetro ed il luogo in cui deve essere installato l'apparecchio. I criteri per le determinazioni di tali contributi supplementari sono stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Qualora si tratti di collegamento duplex, detto contributo supplementare, ridotto alla metà, si applica a ciascuno dei coutenti.

Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.

Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 15.000 per ciascuno dei coutenti.

6) *Canoni di abbonamento per impianti interni.*

Il canone trimestrale di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella seguente misura:

Categoria *A* e *B*	L. 800
Categoria *C*	» 1.000

Agli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti viene applicata una riduzione pari al 20%.

Il canone di abbonamento trimestrale per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è stabilito nella misura di L. 300.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete esterna.

7) *Canoni di manutenzione e noleggio e contributi impianto e trasloco per gli impianti interni d'obbligo per la società concessionaria.*

I canoni trimestrali di manutenzione e noleggio per impianti supplementari d'obbligo per la società concessionaria sono stabiliti come segue:

a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore) . . . . L. 3.100

b) suoneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno . . . . » 600

c) presa a spina supplementare . . . . L. 900

d) apparecchio oltre il primo su impianto a spina » 1.600

e) apparecchio da tavolo di tipo normale, principale o derivato . . . . » 600

f) supplemento per apparecchio con tastiera . » 3.000

Il contributo spese di impianto o trasloco per gli impianti considerati nel presente punto 7) è pari — per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri — al corrispondente canone trimestrale complessivo di noleggio e manutenzione, oltre ad una quota di accesso di L. 6.000, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei alla installazione dell'apparecchio principale.

8) *Canoni di manutenzione per gli impianti interni.*

I canoni trimestrali di sola manutenzione per impianti interni, di proprietà dell'utente o presi a nolo, sono stabiliti come segue:

a) impianti intercomunicanti:

per ogni apparecchio . . . . . L. 3.200

b) impianti a centralino manuale:

per ogni apparecchio . . . . . . » 1.900

c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioè: comunicazioni entranti ed uscenti, richiamata, trasferta, inoltro, rinvio ad operatrice, servizio notte e blocco alla teleselezione:

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 50 derivati . » 3.200

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 50 derivati . . . » 2.700

d) servizi particolari su impianti a centralino automatico (selezione passante, documentazione del traffico, selezione abbreviata, ecc.):

per ogni apparecchio . . » 600

e) derivazione interna semplice (escluso il commutatore) . . . . » 1.800

f) suoneria, ricevitore, commutatore e organo analogo, per ciascuno . . . . . . » 450

g) presa a spina supplementare . . . » 650

h) apparecchio oltre il primo su impianto a spina » 1.000

i) supplemento per apparecchio con tastiera » 500

l) apparecchio da tavolo di tipo normale . . » 400

m) dispositivo speciale installato sulla linea urbana o su linea derivata da impianto supplementare (selezionatore automatico, segreteria telefonica, ecc.) » 4.000

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.000 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione.

9) *Derivazioni esterne, collegamenti a centrali speciali e collegamenti diretti in genere.*

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di derivazioni esterne e di collegamenti diretti urbani o di raccordi interurbani, si applica un canone trimestrale di L. 1.200 (con minimo di un chilometro).

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a 1.000 scatti trimestrali.

Quando invece il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma del presente punto 9), una quota suppletiva di canone pari a 2.000 scatti trimestrali.

Per ciascun allacciamento a commutatore interurbano o speciale, che comporti un rilegamento di lunghezza non superiore ai 10 chilometri, è dovuto un canone trimestrale di L. 30.000. Per l'eventuale eccedenza va applicato il canone di cui al primo comma del presente punto 9).

Il contributo spese impianto o trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai comma precedenti, è pari a quello stabilito per i traslochi dei collegamenti principali di cui al punto 5) del presente provvedimento.

10) *Canoni dei circuiti extraurbani.*

Per i circuiti extraurbani nazionali eventualmente necessari per la realizzazione delle derivazioni esterne, collegamenti a centrali interurbane o speciali, collegamenti diretti in genere, saranno applicati — in relazione alla distanza tariffaria tra i punti estremi — i canoni annui seguenti:

Circuiti settoriali . . . . L. 600.000

Circuiti interurbani:

sino a 15 km . . . . » 990.000

da oltre 15 fino a 30 km . . . . . » 1.980.000

da oltre 30 fino a 60 km . . . . . » 3.465.000

da oltre 60 fino a 120 km . . . . . » 4.950.000

da oltre 120 fino a 240 km . . . . . » 6.435.000

oltre 240 km . . . . » 7.920.000

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI URBANE, SETTORIALI ED INTERURBANE

11) *Tariffe per le conversazioni urbane.*

Le conversazioni scambiate tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, sono tassate con uno scatto di contatore del valore di L. 40.

La tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 50 IVA compresa.

12) *Misurazione delle distanze.*

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) resta stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Per le comunicazioni che si svolgono tra settori diversi (interurbane), le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km, purchè tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km;

tra centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale in vigore.

Per le isole, sede di un centro di settore che disti più di 15 km dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane verrà spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

13) *Tariffe per le conversazioni teleselettive.*

Salvo quanto previsto nei successivi comma, la tariffa di ciascuna comunicazione settoriale ed interurbana effettuata in teleselezione da utente verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero degli impulsi indicato nella tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Comunicazioni settoriali	1	140
Comunicazioni interurbane:		
sino a 15 km	1	70
da oltre 15 fino a 30 km	1	37,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	20
da oltre 60 fino a 120 km	1	15
da oltre 120 fino a 240 km	1	12
oltre 240 km	1	12

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.

Le tariffe relative alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, sono così fissate:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
sino a 15 km	1	45
da oltre 15 fino a 30 km	1	25
da oltre 30 fino a 60 km	1	15
da oltre 60 fino a 120 km	1	12
da oltre 120 fino a 240 km	1	9
oltre 240 km	1	9

Le tariffe relative alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, sono così fissate:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
sino a 15 km	1	100
da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	28
da oltre 60 fino a 120 km	1	22,5
da oltre 120 fino a 240 km	1	20
oltre 240 km	1	20

Per le comunicazioni interurbane effettuate dalle ore 0 alle 8 e dalle 21,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle 8 e dalle 14,30 alle 24 del sabato, e dalle ore 0 alle 24 nei giorni festivi, le tariffe sono le seguenti:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
sino a 15 km	1	140
da oltre 15 fino a 30 km	1	75
da oltre 30 fino a 60 km	1	40
da oltre 60 fino a 120 km	1	30
da oltre 120 fino a 240 km	1	24
oltre 240 km	1	24

14) *Tariffe per le comunicazioni tramite operatrice.*

a) Le tariffe per le comunicazioni tramite operatrice sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 200 cui si aggiungono le quote seguenti per ogni 3 minuti di comunicazione:

Comunicazioni settoriali	L. 30
Comunicazioni interurbane:	
sino a 15 km	» 50
da oltre 15 fino a 30 km	» 100
da oltre 30 fino a 60 km	» 175
da oltre 60 fino a 120 km	» 250
da oltre 120 fino a 240 km	» 325
oltre 240 km	» 400

La quota fissa di cui sopra è dovuta anche per le comunicazioni urbane stabilite tramite operatrice.

La tassa per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni rinunciate entro un'ora dalla richiesta e per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è pari a L. 200 indipendentemente dal tipo di traffico è dallo scaglione di distanza.

b) Le tariffe ridotte relative alle comunicazioni interurbane tramite operatrice effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle 8 e dalle 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle 8 e dalle 14,30 alle 24 del sabato, e dalle ore 0 alle 24 nei giorni festivi, sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 100 cui si aggiungono le quote seguenti per ogni unità di 3 minuti di comunicazione:

sino a 15 km	L. 25
da oltre 15 fino a 30 km	» 50
da oltre 30 fino a 60 km	» 85
da oltre 60 fino a 120 km	» 125
da oltre 120 fino a 240 km	» 160
oltre 240 km	» 200

La tassa per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni rinunciate entro un'ora dalla richiesta e per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è pari a L. 100 indipendentemente dal tipo di traffico e dallo scaglione di distanza.

15) *Tariffe per le comunicazioni extraurbane effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico.*

A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana, la tariffa di L. 75.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

16) In sede di elaborazione delle bollette trimestrali per gli scatti effettuati dall'utenza di categoria *B*, cumulativamente per conversazioni urbane, in teleselezione e per gli altri servizi a contatore, sarà applicata una riduzione del 25% sui corrispondenti importi fino alla concorrenza di 70 scatti al trimestre se trattasi di impianti simplex e di 150 scatti se trattasi di impianti duplex.

17) Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano ed internazionale, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 20 per ogni comunicazione documentata.

18) La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.000 per ognuna.

19) Le tariffe interurbane riportate nel presente provvedimento sono comprensive della soprattassa di L. 20 per conversazione prevista dall'art. 292 del codice p t.

20) Con successivo provvedimento — non appena saranno predisposti gli adeguamenti di centrale necessari — sarà disposta la tassazione delle conversazioni urbane con uno scatto di contatore per ogni tre minuti di durata.

L'introduzione della suddetta tassazione avverrà a partire dalle reti urbane delle aree metropolitane.

21) Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle ore 0 del 1° aprile 1976.

Roma, addì 12 marzo 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(3110)

Provvedimento n. 6/1976. Ristrutturazione delle tariffe idriche per il Consorzio interprovinciale « Alto Calore » di Avellino, per il Consorzio interprovinciale acquedotto Euganeo-Berico di Padova e per l'Ente sardo acquedotti e fognature di Cagliari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 19 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti n. 45/1974 e n. 46/1974 del 4 ottobre 1974, che regolano la tariffazione idrica nazionale, e le relative norme esecutive di cui al provvedimento n. 26 dell'11 agosto 1975;

Considerata la necessità di ristrutturare le tariffe idriche delle aziende in oggetto al fine di ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e correlare il più possibile le tariffe stesse ai costi;

Considerata l'opportunità di un intervento diretto del C.I.P. in quanto trattasi di acquedotti a carattere interprovinciale;
Visto il parere espresso dai competenti comitati provinciali prezzi di Avellino, Padova e Cagliari;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con le bollette e fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche sono autorizzate ad applicare le tariffe per ciascuna di esse indicate, oltre le quote fisse mensili per utenza di cui al punto 6) del provvedimento n. 45/1974:

1) Consorzio idrico interprovinciale « Alto Calore » - Avellino

A) *Utenze uso domestico*:

fino a 18 mc a trimestre . . L. 80/mc
da mc 18,01 fino a mc 27 oppure, a richiesta dell'utente, fino a mc 36 o mc 45 a trimestre . » 100/mc
oltre il quantitativo contrattualmente impegnato . » 250/mc

B) *Utenze ad uso industriale e commerciale*:

fino al quantitativo contrattualmente impegnato . » 100/mc
oltre il quantitativo contrattualmente impegnato . » 250/mc

C) *Utenze temporanee*:

fino a 45 mc a trimestre . . . » 250/mc
oltre 45 mc a trimestre . » 350/mc

D) *Forniture a comuni sub-distributori*:

tariffa unica di . . . . » 100/mc

E) *Fontanini pubblici e idranti stradali*:

fino a 600 mc a trimestre . » 60/mc
oltre 600 mc a trimestre . » 100/mc

2) Consorzio interprovinciale acquedotto Euganeo-Berico - Padova

A) *Usi domestici*:

fino a mc 9/mese (minimo garantito mc 7,5/mese) . . . L. 80/mc
da mc 9,01 a mc 12/mese . . . . » 96/mc
da mc 12,01 a mc 18/mese . . » 120/mc
da mc 18,01 a mc 24/mese . » 150/mc
oltre 24 mc/mese . . . » 220/mc

B) *Usi rurali*:

fino a 15 mc/mese . » 80/mc
da mc 15,01 a mc 22/mese . . » 96/mc
da mc 22,01 a mc 30/mese . » 120/mc
oltre 30 mc/mese . . . . . » 150/mc

C) *Altri usi*:

fino a mc 12/mese . . . . L. 96/mc
da mc 12,01 a mc 18/mese . . . . . » 120/mc
oltre 18 mc/mese . . . . » 150/mc

D) *Canoni per idranti*:

per uso privato . . . . » 10.000/anno cad.
per uso pubblico . . . . » 5.000/anno cad.

3) Ente sardo acquedotti e fognature - Cagliari

A) *Usi domestici*:

fino a 21 mc/trimestre . . . . L. 55/mc
da mc 21,01 a mc 31/trimestre . . . » 90/mc
da mc 31,01 a mc 41/trimestre . . . » 150/mc
oltre mc 41/trimestre . . . . » 210/mc

B) *Usi industriali e commerciali*:

fino al quantitativo contrattualmente impegnato . . . . » 90/mc
oltre il quantitativo contrattualmente impegnato . . . . » 150/mc

C) *Forniture a comuni sub-distributori*:

a bocca di serbatoio . . . . » 45/mc

D) *Consumi comunali per gli usi civici*:

tariffa unica di . . . . » 55/mc

Roma, addì 12 marzo 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: Donat-Cattin

(3112)

Provvedimento n. 7/1976
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento del C.I.P. n. 13/1975 del 23 maggio 1975;
Considerata l'opportunità di aderire ad allineamenti di prezzo in riduzione proposti da alcune imprese farmaceutiche;
Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.
E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Numero	Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
1	*Amplenil* . . .	Orma	12 capsule	2.520
2	*Antitoxicum*	I.O.N.	5 fiale liof. + 5 fiale sol.	2.330
3	*Arterial*	Serpero	50 capsule	4.300
4	*Fluocinil*	Coli	flacone da 30 ml	2.960

Roma, addì 12 marzo 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: Donat-Cattin

(3111)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grisignano di Zocco

Con decreto 9 ottobre 1975, n. 808/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in comune di Grisignano di Zocco (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. A/10, mappale 53 1/2, della superficie di mq 330 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 giugno 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2748)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Rende e di S. Pietro in Guarano

Con decreto 9 ottobre 1975, n. 684/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in destra del fiume Crati in contrada Padula, segnati nel catasto del comune di Rende (Cosenza) al foglio n. 39, mappale 179, di ha 0.31.20 e nel catasto del comune di S. Pietro in Guarano (Cosenza) al foglio n. 26, mappali 179 e 180, di ha 1.58.20 della superficie complessiva di ha 1.89.40 ed indicato negli schizzi planimetrici rilasciati il 15 gennaio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2750)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Medesano

Con decreto 20 ottobre 1975, n. 909/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passagio dal demanio al patrimonio dello Stato ai terreni estromessi vecchia sede rio Dordone fra il canale del Duca e la foce di Felegara in comune di Medesano (Parma), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 69, particelle 41 (ha 0.26.70); 203 (ha 0.06.80); 211 (ha 0.03.10); 217 (ha 0.11.60); 216 1/2 (ha 0.35.80); 55 (ha 0.47.90); 56 (ha 0.28.60); 42 (ha 0.14.30); 226 (ha 0.01.20); 44 (ha 0.02.70); 215 (ha 0.02.60); 213 (ha 0.01.10); 212 (ha 0.04.20); 214 (ha 0.05.40); 216 (ha 0.23.20) e foglio n. 55, particella 197 (ha 0.14.20), della superficie complessiva di ha 2.29.40 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 2 gennaio 1974 in scala 1:2000 con allegata relazione tecnica 27 marzo 1974 dell'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2753)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.204.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1352/M)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, la provincia di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1351/M)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Bolognola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.672.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1309/M)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 31.673.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1310/M)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Castel Ritaldi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.783.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1311/M)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Spello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 363.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1312/M)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1313/M)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1314/M)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Gallicchio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1315/M)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1316/M)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.009.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1317/M)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Calanna (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1318/M)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1319/M)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1320/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Castel di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1321/M)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1322/M)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° marzo 1976, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.106.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1323/M)

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Montelibretti (Roma) viene autorizato ad assumere un mutuo di L. 62.338.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1324/M)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Olevano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.311.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1325/M)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Riofreddo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1326/M)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.366.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1327/M)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Amalfi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.863.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1328/M)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Conca dei Marini (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1329/M)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Perito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1330/M)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1331/M)

Autorizzazione al comune di Alviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Alviano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.454.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1332/M)

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1333/M)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 marzo 1976, il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.409.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1334/M)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Longi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 46.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1335/M)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di San Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1336/M)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Randazzo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 304.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1337/M)

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Mascalucia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1338/M)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1339/M)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Campofranco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1340/M)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Osimo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 567.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1341/M)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Corato (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.278.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1342/M)

Autorizzazione al comune di San Donà di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di San Donà di Piave (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1343/M)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.341.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1344/M)

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Trieste viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.649.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1345/M)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Giardinello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1346/M)

Autorizzazione al comune di Montecatini Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Montecatini Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 430.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1347/M)

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.743.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1348/M)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Borutta (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 25.879.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1349/M)

Autorizzazione al comune di Perfugas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Perfugas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1350/M)

Autorizzazione al comune di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Sansepolcro (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 331.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1353/M)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Squinzano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 569.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1354/M)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 721.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1355/M)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.187.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1356/M)

Autorizzazione al comune di Suzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Suzzara (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1357/M)

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Campiglia Marittima (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 366.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1358/M)

Autorizzazione al comune di Thiene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Thiene (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 50.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1359/M)

Autorizzazione al comune di San Martino Buon Albergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di San Martino Buon Albergo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1360/M)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 563.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1361/M)

Autorizzazione al comune di Colle di Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 marzo 1976, il comune di Colle di Val d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1362/M)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il comune di Sulmona (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 633.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1363/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 12 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806 —	806 —	801,80	806 —	806 —	805,95	806,05	806 —	806 —	806 —
Dollaro canadese	818,50	818,50	813,70	818,50	818,25	818,40	818 —	818,50	818,50	818,50
Franco svizzero	312,45	312,45	309,90	312,45	311,30	311,40	311,45	311,45	311,45	311,45
Corona danese	129,77	129,77	129,40	129,77	129,75	129,75	129,85	129,77	129,77	129,80
Corona norvegese	144,62	144,62	144,20	144,62	144,75	144,60	144,70	144,62	144,62	144,60
Corona svedese	182,65	182,65	182 —	182,65	182,75	182,65	182,85	182,65	182,65	182,65
Fiorino olandese	299,47	299,47	298 —	299,47	299,50	299,45	299,57	299,47	299,47	299,45
Franco belga	20,333	20,333	20,22	20,333	20,34	20,32	20,33	20,333	20,333	20,30
Franco francese	176,85	176,85	175,95	176,85	177 —	176,90	177 —	176,85	176,85	176,85
Lira sterlina	1558 —	1558 —	1553,50	1558 —	1557 —	1557,90	1558,50	1558 —	1558 —	1558 —
Marco germanico	312 —	312 —	311,095	312 —	312,35	312,05	312,43	312 —	312 —	312 —
Scellino austriaco	43,46	43,46	43,40	43,46	43,58	43,45	43,59	43,56	43,56	43,45
Escudo portoghese	28,61	28,61	28,47	28,61	28,40	28,60	28,48	28,61	28,61	28,60
Peseta spagnola	12,0275	12,0275	12,98	12,0275	12,03	12,05	12,03	12,0275	12,0275	12 —
Yen giapponese	2,679	2,670	2,70	2,670	2,679	2,67	2,68	2,679	2,679	2,68

Media dei titoli del 12 marzo 1976

Rendita 5 % 1935	97,875
Redimibile 3,50 % 1934	98,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,800
» 5 % (Ricostruzione)	95,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,700
» 5 % (Città di Trieste)	92,825
» 5 % (Beni esteri)	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,975
» 5,50 % » » 1968-83	82,700
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,550
» 6 % » » 1971-86	82,250
» 6 % » » 1972-87	82,350
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,200
» poliennali 7 % 1978	94,875
» » 9 % 1979	96,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1976

Dollaro USA	806,025
Dollaro canadese	818,25
Franco svizzero	311,45
Corona danese	129,81
Corona norvegese	144,66
Corona svedese	182,75
Fiorino olandese	299,52
Franco belga	20,331
Franco francese	176,925
Lira sterlina	1558,25
Marco germanico	312,215
Scellino austriaco	43,575
Escudo portoghese	28,545
Peseta spagnola	12,029
Yen giapponese	2,679

MINISTERO DEL TESORO

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1976, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle diciannove serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1976, emessi per il contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1966, n. 236.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla decima ed ultima estrazione di diciannove serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2964)

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 % - 1965/1976, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle otto serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5 % - 1965/1976, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1965, n. 144.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di otto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2965)

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 % - 1967/1977, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle ventisei serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5% - 1967/1977, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1966, n. 237.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla nona estrazione di dieci serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2966)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

***Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno* « Amico Canobio » di 2ª categoria, in Novara**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 9 gennaio 1973, con il quale l'avv. Ettore Zanconi è stato nominato vice presidente del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di 2ª categoria, con sede in Novara;

Considerato che l'avv. Zanconi è deceduto;

Dispone:

Il gr. uff. Paolo Ferrari è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di 2ª categoria, con sede in Novara, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1976

Il Governatore: BAFFI

(2754)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di 2ª categoria di Montepulciano, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 13 febbraio 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di 2ª categoria di Montepulciano, in Montepulciano (Siena), in liquidazione coatta, il geom. Paolo Iarrapino è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2586)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio della « Latteria sociale Turnaria di Anduins con sede in Anduins », in Vito d'Asio

Con delibera 18 febbraio 1976, n. 327, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, la « Latteria sociale Turnaria di Anduins con sede in Anduins » - Società coop. a r.l., in Anduins di Vito d'Asio (Pordenone), costituita il 10 luglio 1932 con atto notaio Daniele Fabrici di Spilimbergo.

(2755)

REGIONE ABRUZZO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Roccaraso

Con deliberazione del consiglio regionale 17 aprile 1975, n. 233/12, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Roccaraso (L'Aquila), con l'introduzione delle modifiche, stralci e prescrizioni specificate ai paragrafi da *A* ad *H* del parere espresso al riguardo dal C.R.T.A. - Sezione urbanistica e beni ambientali per l'Abruzzo.

(2757)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo) per la sede zonale di Biella.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo) per la sede zonale di Biella (Vercelli) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economiche o in scienze economiche bancarie o in scienze economico-marittime o in scienze diplomatiche e consolari o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche e amministrative o in scienze coloniali ovvero in sociologia.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'Istituto appartenenti ai ruoli della categoria di concetto, purché siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore a «segretario di 2ª classe» od equiparata.

B) Età non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma-Eur, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilità dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede zonale di Biella;

n) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede zonale di Biella;

o) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

A) Prove scritte:

Le due prove verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale) e diritto amministrativo;

2) diritto del lavoro e legislazione sociale.

Ciascuna prova potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate.

B) Prova orale:

La prova verterà sulle seguenti materie:

diritto privato (civile e commerciale), diritto amministrativo e diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Le prove scritte avranno luogo in Vercelli. L'Istituto si riserva la facoltà di variare la sede d'esame per eventuali esigenze organizzative.

La data ed il luogo delle prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale potrà essere effettuata anche presso sede d'esame diversa da quella ove hanno avuto luogo le prove scritte.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 nelle prove scritte e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e nella prova orale.

Art. 7.
Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa). I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento. Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dalla competente università, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati risultati vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso o la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede dell'Istituto sita in Biella saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede citata.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il presidente: MONTAGNANI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA-EUR.

. .l. .. sottoscritt. . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)

nat. a il . (2)
domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere (categoria direttiva, ruolo amministrativo) per la sede zonale dell'I.N.P.S. di Biella.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (3) . .,

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso della laurea in . .
conseguita il . . presso l'Università
(indicare giorno, mese ed anno) (indirizzo dell'Università)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione .

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (5) .,

g) di essere residente nel comune di . . (provincia di . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974 (6);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede zonale dell'I.N.P.S. di Biella.

In caso di nomina, . .l. . sottoscritt. . si impegna a raggiungere la sede di Biella.

.l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data, . .

Firma . . . (8)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante, che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati o invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati o invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate e equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno dei questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.P.S.: dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minoranza fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(2981)

Concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo) per la sede zonale di Biella.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo) per la sede zonale di Biella (Vercelli) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Ai sensi della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministerale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'Istituto appartenenti ai ruoli della ca-

tegoria esecutiva, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore ad «applicato di 1ª classe» od equiparata.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima:

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1 della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma-Eur, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dello Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede zonale di Biella;

n) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede zonale di Biella;

o) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta che potrà vertere su una o più delle materie di seguito indicate:

1) elementi di diritto privato;
2) elementi di diritto pubblico;
3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

b) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;
2) elementi di diritto pubblico;
3) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Gli argomenti relativi alle materie oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegato programma (allegato C).

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente la durata della prova scritta d'esame.

La prova scritta avrà luogo in Vercelli. L'Istituto si riserva la facoltà di variare la sede d'esame per eventuali esigenze organizzative.

La data ed il luogo della prova scritta saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale potrà essere effettuata anche presso sede d'esame diversa da quella ove ha avuto luogo la prova scritta.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 70 punti su 100 nella prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.

Art. 7.
Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva conseguita dai candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa). I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.
Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento. Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *B* del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati risultati vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge numero 355/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso o la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano *servizio nella sede dell'Istituto sita in Biella saranno* dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede citata.

Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il presidente: MONTAGNANI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA-EUR

. . l . . sottoscritt . . . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello)
nat . . . a . . . . il . . . . . (2) . . . . . .
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo amministrativo) per la sede dell'I.N.P.S. di Biella.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma . . . . .
conseguito il . . . . . presso . . . . ;
(indicare giorno, mese ed anno) (indirizzo dell'Istituto)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . .
. . . . ;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5) . . . . ;

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974 (6);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede zonale dell'I.N.P.S. di Biella.

In caso di nomina, . .l. . sottoscritt. . si impegna a raggiungere la sede di Biella.

.l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data, .

Firma . . (8)
(da autenticare)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati o invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati o invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate e equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.P.S.: dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

ALLEGATO *C*

1) *Elementi di diritto privato.*

Nozioni e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.

Diritto oggettivo: definizione, carattere, partizioni. Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione ed elementi essenziali. Classificazioni del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubiltà, revocabilità del negozio giuridico.

Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

I diritti delle persone.

La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.

Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose e beni. Categorie e beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

I diritti di obbligazione.

Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo allo adempimento o all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo).

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito.

La cambiale.

Obbligazioni nascenti dalla legge.

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenno sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative o sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico.*

Nozione di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico.

Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto.

Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.

La Costituzione dello Stato italiano.

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: *a*) relative alla organizzazione: la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costituzionali; *b*) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini:

1) l'uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) famiglia e scuola; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.

Ordinamento della Repubblica.

Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.

La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.

I referendum e l'iniziativa popolare.

Il controllo politico del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.

Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.

Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.

Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

3) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.*

Nozione e fonti del diritto del lavoro.

Il rapporto individuale di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale di lavoro. Impresa e imprenditore. Le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai. L'apprendistato.

Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata. Disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti, interruzioni del lavoro e retribuzione).

Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso; indennità di anzianità; recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore).

L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive, lo sciopero, la serrata.

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le Casse e i Fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi. Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi. L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversie.

(2982)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova, ruolo carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto in data 1° ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1975, registro n. 19 Interno, foglio n. 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 20 ottobre 1975, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

Ritenuto doversi provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, è costituita come segue:

Presidente:

Rosati dott. Lucio Sergio, vice direttore generale della Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Componenti:

Rosso prof.ssa Giuseppa Anna, abilitata all'insegnamento di materie giuridiche presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche;

Pinci dott. Federico, primo dirigente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

Bruni dott. Nunzio, primo dirigente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Segretario:

Fischetti dott. Enrico, consigliere dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Al presidente ed agli altri componenti della commissione, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo quanto previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1976
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 21;

(2227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni esaminatrici e delle graduatorie dei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secondaria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, supplemento ordinario n. 1, ai numeri 29, 30 del diciassette e ventiquattro luglio 1975, sono state pubblicate le relazioni delle commissioni esaminatrici e le graduatorie dei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secondaria, indetti con decreto ministeriale 30 giugno 1971.

(2979)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a novantadue posti di operaio specializzato, qualificato e comune in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 10 dell'ottobre 1975, parte II, del Corpo forestale dello Stato, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1975, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito degli idonei e dei vincitori del concorso per il conferimento di novantadue posti di operaio specializzato, qualificato e comune in prova nel Corpo forestale dello Stato indetto con decreto ministeriale 2 ottobre 1971.

(2554)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia), via dell'Ospedale.

(3017)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 gennaio 1976, n. 92, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina), contrada Grazia.

(3019)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a

un posto di primario radiologo fisioterapista;
un posto di aiuto di medicina generale della divisione I;
un posto di assistente pediatra addetto alla sezione neonatale;
un posto di assistente dei servizi di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso presso lo stabilimento della Misericordia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(3020)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione commissariale 17 luglio 1975, n. 322, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di primario e un posto di aiuto di neurologia;
un posto di aiuto di astanteria psichiatrica;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto dirigente di laboratorio;
un posto di aiuto dirigente di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del secondo laboratorio;
un posto di assistente del primo laboratorio;
un posto di assistente del primo istituto di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente del secondo istituto di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassari, via De Nicola - tel. 217346-7-8-9.

(3016)

OSPEDALE DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 68/*C* e n. 517 del 1975 e n. 33 del 1976, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto e tre posti di assistente chirurgo;
cinque posti di assistente medico addetto al pronto soccorso ed accettazione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(3139)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni n. 518 del 1975 e n. 32 del 1976, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
quattro posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(3140)

OSPEDALE DI MONZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina geriatrica lungodegenziale;

quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano), via Solferino, 16 - tel. 039/82261.

(3075)

OSPEDALI «CARD. ASCALESI» E «S. GENNARO» DI NAPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di chirurgia generale;

tre posti di aiuto e sei posti di assistente di chirurgia presso il P.S.G.;

sette posti di aiuto e sette posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli, vico Castruccio ai Miracoli, 5 - tel. 440722.

(3015)

OSPEDALE «MONTE IACOVIELLO» DI SANTERAMO IN COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(3077)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(3021)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 17 dicembre 1975, numeri 4242/Pers. 75, 4247/Pers. 75, 4267/Pers. 75 e 4268/Pers. 75, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della clinica medica;

un posto di assistente della divisione di traumatologia con annesso servizio di pronto soccorso traumatologico;

tre posti di assistente della clinica ortopedica e traumatologica;

un posto di assistente del laboratorio di analisi presso l'ospedale di Bussana di Sanremo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia, via Mentana, 4 - tel. 26635.

(3076)

OSPEDALE CIVILE «A. G. P.» DI TEANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 24 novembre 1975, numeri 317, 318, 319 e 323, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto ostetrico capo della sezione autonoma;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta), piazza Duomo.

(3018)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. F. NOVARO» DI COSTARAINERA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 luglio 1975, n. 199, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Costarainera (Imperia), via Aurelia, 2 - tel. 91024-025-047.

(3024)

OSPEDALE «LUINI CONFALONIERI» DI LUINO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 gennaio 1976, n. 11, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese) - tel. 50000.

(3025)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia e fisioterapia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 dicembre 1975, n. 1376, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(3026)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(3014)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese) - tel. 9613.

(3022)

OSPEDALE «S. ROCCO» DI GALLIATE

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara), piazza Rossari, 7.

(3023)

OSPEDALE PEDIATRICO «GIOVANNI XXIII» DI BARI

Avviso di rettifica

Nell'avviso relativo al bando di concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 20 febbraio 1976, in luogo di: «un posto di assistente *pediatra* della divisione di chirurgia pediatrica», leggasi: «un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica».

(3078)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760710)